



Ente Federato all'UNI

20122 – Milano – Piazza Velasca, 4 – Tel 02 724906 – Fax 02 72001646

www.cig.it

(BOZZA) LINEE GUIDA CIG N. 21

QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI NEI CASI DI PRELIEVI FRAUDOLENTI

EDIZIONE mm/aaaa

Il presente documento è una BOZZA in consultazione pubblica dal 30/11/2023 al 30/12/2023

BOZZA BOZZA BOZZA BOZZA BOZZA

Autore:

Comitato Italiano Gas – CIG

Piazza Velasca, 4

20122 Milano

Tel. 02 724906

Fax 02 72001646

www.cig.it

PUBBLICATA IL: gg mmm aaaa

Questa pubblicazione non è un documento normativo.

La responsabilità dei concetti espressi è unicamente dell'autore.

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

Il documento è sottoposto alla tutela del diritto d'autore secondo la legislazione vigente:
CIG intende avvalersi di tutti gli strumenti per tutelare il diritto d'autore.

BOZZA BOZZA BOZZA BOZZA BOZZA

NOTA PER GLI UTILIZZATORI DELLE PRESENTI LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida costituiscono un documento tecnico d'indirizzo e consultazione, propedeutico ad una corretta attuazione della deliberazione 386/2022/R/gas dell'Autorità per Energia Reti Ambiente, incluse le successive modifiche ed integrazioni alla medesima; come tali, le raccomandazioni in esse contenute non possono sopravanzare disposizioni legislative e regolamentari di specie né prescrizioni di norme tecniche afferenti a medesimi argomenti.

In caso di contrasto fra una delle raccomandazioni delle presenti linee guida e una prescrizione contenuta in disposizioni legislative e/o regolamentari di specie e/o una prescrizione di norma tecnica, la prescrizione prevale sulla raccomandazione.

Le presenti linee guida saranno periodicamente riviste e aggiornate per tenere conto dell'evoluzione legislativa, regolamentare, tecnica e normativa nel loro campo di applicazione;

Il Comitato Italiano Gas (CIG) diffida dagli utilizzi impropri delle presenti linee guida, quali inserimenti di stralci delle medesime in forma non contestuale in altri documenti che potrebbero condurre ad ambiguità interpretative, citazioni non corrette, variazioni di termini e definizioni, correzioni non autorizzate, etc.

È consentita la diffusione delle presenti linee guida anche in siti web diversi da quello CIG (www.cig.it) preferibilmente con link diretto al sito CIG o con pubblicazione del presente documento in versione pdf, senza apportarvi variazioni.

Il CIG dovrà essere informato via fax (02 72001646) dell'avvenuta diffusione, nel fax dovranno essere riportati i dati identificativi del sito web, ove è avvenuta la pubblicazione.

Il CIG consentirà la riproduzione del presente documento, per scopi non commerciali, previa comunicazione degli interessati alla Segreteria del Comitato, da effettuarsi via fax (02 72001646) e nella quale i richiedenti dovranno riportare i seguenti dati:

1. Nominativo del richiedente;
2. Azienda di appartenenza;
3. Motivo della richiesta;
4. E-mail del richiedente o dell'azienda del richiedente / n° di fax/indirizzo postale.

Il Comitato Italiano Gas – CIG, si riserva di adire le vie legali nei confronti di chi non rispetterà le precedenti condizioni.

SOMMARIO

0.	Premessa	pag. 5
1.	Scopo e campo di applicazione	pag. 5
2.	Riferimenti normativi e legislativi	pag. 5
3.	Termini e definizioni	pag. 6
4.	Prelievi fraudolenti di gas	pag. 11
	Bibliografia	pag. 13

BOZZA BOZZA BOZZA BOZZA BOZZA

PREMESSA

La deliberazione 2 agosto 2022 386/2022/R/GAS introduce un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del *delta in-out*.

Il comma 8.5 della già menzionata deliberazione prevede che nell'ambito del Protocollo vigente con ARERA, il CIG definisca una o più linee guida in materia di ricostruzione dei consumi nei casi di prelievi fraudolenti e di perdite localizzate, tenendo anche conto delle *best practice* ad oggi applicate dalle imprese di distribuzione attive in Italia, nonché degli esiti dei documenti in corso di elaborazione in ambito dei gruppi di lavoro europei sulla tematica delle emissioni.

Le presenti linee guida riportano elementi informativi per l'effettuazione delle attività previste nello "Scopo e campo di applicazione", per aspetti ancora non sufficientemente regolamentati da regole tecniche o da norme tecniche nazionali o europee. Le presenti Linee Guida saranno periodicamente riviste e aggiornate per tener conto dell'evoluzione tecnica e normativa nel loro campo d'applicazione.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida per la "**Quantificazione dei consumi nei casi di prelievi fraudolenti**" riportano elementi informativi desunti da *best practice* applicate da imprese di distribuzione operanti sul territorio nazionale.

Anche la letteratura pertinente e rilevante è stata consultata.

L'obiettivo del documento è di individuare un modello unico di riferimento che sia di supporto alle aziende di distribuzione del gas per ottemperare alle disposizioni di cui alla deliberazione 2 agosto 2022, 386/2022/R/GAS come integrate dalla Delibera 31 ottobre 2023 494/2023/R/gas Modifiche e integrazioni alle disposizioni in tema di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta in-out.

Le presenti Linee Guida sono relazionabili solo all'aspetto tecnico della materia. Infatti, esse non trattano gli argomenti inerenti all'aspetto giuridico ed amministrativo della materia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI¹

Le presenti Linee Guida rimandano a disposizioni contenute in altre pubblicazioni.

Tali riferimenti sono citati (direttamente o indirettamente) nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati.

Delibera 138/04 e s.m.i. Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete

¹ Alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida sono in vigore:

a) la Legge N° 1083/1971 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile" così come modificata dal D.lgs. n. 23 del 21 febbraio 2019 "Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE".

b) Decreto Ministero Sviluppo Economico 16 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"

c) Decreto Ministero Sviluppo Economico 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"

Delibera ARG/gas 99/11 (TIMG) e s.m.i. Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica

Delibera 148/2019/R/GAS e s.m.i. “Nuove disposizioni in materia di predisposizione dei bilanci provvisori e pubblicazione del nuovo Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TSIG)

Delibera 572/2013/R/GAS Approvazione delle disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura

Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.- Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025

Delibera 386/2022/R/GAS Introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del Delta in-out

UNI 9167-1 Infrastrutture del gas. Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas, connesse con le reti di trasporto - Parte 1: Termini e definizioni

UNI 9860 Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima operativa non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) - Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento

UNI EN ISO 5167 (serie) Misurazione della portata dei fluidi mediante dispositivi a pressione differenziale inseriti in condotti a sezione circolare piena - Parte 1: Principi e requisiti generali

3. Termini, definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida valgono i seguenti termini e definizioni:

Alta pressione (AP): è la pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1a , 2a e 3a specie, definite dal Decreto 16 aprile 2008, pubblicato l'8 maggio 2008 sul Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 107, dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Interno [Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Bassa pressione (BP): è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto ministeriale 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione febbraio 2006: (i) non superiore a 0,04 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato; (ii) non superiore a 0,07 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto; [Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Cartografia: sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000; [Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Categoria d'uso è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas; le categorie d'uso del gas sono definite nella Tabella 1;

[Delibera ARERA, n. 148/19/R/Gas e s.m.i.]

Classe di prelievo è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione dei giorni settimanali di prelievo; le classi di prelievo sono definite nella Tabella 2;

[Delibera ARERA, n. 148/19/R/Gas e s.m.i.]

Consumo medio annuo di default: è il consumo medio annuo stabilito da ARERA per i p.d.r. con contatori di classe minore di G40, riferito alle specifiche classi dei contatori, per aree territoriali omogenee (Nord, Centro, Sud). I dati saranno desunti dal documento statistico che ogni distributore deve compilare ed inviare ad ARERA per le indagini, svolte dalla Direzione Accountability e Enforcement, effettuate in base alla legge 14 novembre 1995, n. 481 Articolo 2, comma 12, lettere i) e l); comma 20, lettera a) e comma 22.

Nota: Per i p.d.r. con contatore di classe uguale o maggiore di G40 si procederà, ove possibile, con la ricostruzione del prelievo fraudolento.

Condotta: è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra di loro per la distribuzione del gas. [Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Gruppo di misura (misuratore): è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati;

[Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Nota: Il gruppo di misura (misuratore) è costituito da una o più unità e sottounità che, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sono in grado di misurare, convertire i volumi misurati alle condizioni di riferimento, comunicare e gestire la fornitura di gas.

Gruppo di riduzione: è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile; [Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Impianto di derivazione di utenza o allacciamento: è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa; [Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Impianto di distribuzione: è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione è gestito da un'unica impresa distributrice; [Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Impianto di ricezione e prima riduzione del gas naturale (REMI): Impianto allacciato alla rete di trasporto predisposto per ricevere, ridurre di pressione e misurare il gas. [UNI 9167-1]

Media pressione (MP): è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto ministeriale 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860:

(i) superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;

(ii) superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;

[Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Punto di consegna dell'impianto di distribuzione o punto di consegna:

(i) per il gas naturale, il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice il gas naturale;

(ii) per i gas diversi dal gas naturale, è il punto di alimentazione dell'impianto di distribuzione;

[Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Punto di interconnessione: punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse;

[Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (p.d.r.): è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale;

[Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

Rete: sistema di condotte in generale interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai clienti finali; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza;

[Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i.]

impresa di distribuzione di riferimento: è, con riferimento a impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, l'impresa che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, l'impresa che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna;

[delibera ARERA 386/2022/R/GAS]

impresa di distribuzione sottesa: è, con riferimento a impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, ogni impresa diversa dall'impresa di distribuzione di riferimento;

[delibera ARERA 386/2022/R/GAS]

Δ IO: è la differenza tra i quantitativi immessi al punto di riconsegna della rete di trasporto o city gate e quelli prelevati dalla rete di distribuzione, che coincide con il termine di cui al comma 33.2 del TISG;

[delibera ARERA 386/2022/R/GAS]

$\Delta Eff IO$: è la media aritmetica calcolata, nel triennio di riferimento, dei valori di ΔIO di ciascun anno derivanti dalle sessioni di aggiustamento che partecipano al computo, al netto delle perdite localizzate e dei prelievi fraudolenti rilevati in ciascun anno;

[delibera ARERA 386/2022/R/GAS]

Incidente da gas² : Evento che coinvolga il gas distribuito a mezzo di reti, che interessi una qualsiasi parte dell'impianto di distribuzione e/o di impianti dei clienti finali, compresi gli apparecchi di utilizzazione, e che provochi il decesso o lesioni gravi di persone o danni a cose per un valore non inferiore a:

- 1) 5.000 euro in caso di accadimento nella rete di distribuzione;
- 2) 1.000 euro in caso di accadimento negli impianti dei clienti finali, e che sia provocato da una delle seguenti cause:
 - a) una dispersione di gas (volontaria o non);
 - b) una combustione incontrollata in un apparecchio di utilizzo del gas;
 - c) una cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa quella dovuta ad insufficiente ventilazione;
 - d) una non adeguata aerazione dei locali;
 - e) una inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione da un apparecchio di utilizzo del gas.

Inoltre, si definiscono come lesioni gravi le ferite, l'intossicazione, le ustioni o comunque i traumi alla persona che comportino il ricovero in ospedale (il trattamento in camera iperbarica è da considerarsi come un ricovero ospedaliero) o il rilascio di certificazione medica con prognosi di almeno 24 h;

Emergenza di servizio³ : Si definisce come emergenza un evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione e che provochi una o più delle seguenti condizioni:

- a) fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione;
- b) fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più clienti finali;
- c) dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più clienti finali;
- d) disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti.

Si definisce inoltre emergenza qualunque evento che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad almeno 250 clienti finali e per il quale l'erogazione del gas non venga riattivata a tutti i clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall'inizio dell'interruzione, con esclusione dei clienti finali che non vengano riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.

Qualora a seguito dell'emergenza l'interruzione della fornitura abbia una durata superiore ai 365 giorni il ripristino della fornitura gas all'impianto del singolo cliente finale rimasto interrotto

² Linee guida CIG n. 15 "La gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a mezzo di reti e comunicazione delle emissioni di gas in atmosfera" (gennaio 2020)

³ Linee guida CIG n. 4 "La gestione delle emergenze da gas combustibile sull'impianto di distribuzione (gennaio 2020)"

oltre i 365 giorni, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida CIG n. 12⁴ per le attivazioni della fornitura;

prelievi fraudolenti: sono prelievi misurati oppure oggetto di ricostruzione per i quali l'impresa di distribuzione ha denunciato alle autorità competenti la natura fraudolenta [delibera ARERA 386/2022/R/GAS]

perdite localizzate: sono i quantitativi di gas disperso nei casi di emergenza di servizio e/o incidente o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione, nonché quelli individuati a seguito di ricerca programmata delle fughe o segnalazione di dispersioni per i quali l'impresa di distribuzione abbia effettuato una ricostruzione; sono escluse tutte le altre tipologie di perdite; [delibera ARERA 386/2022/R/GAS]

NOTA - Nel merito si possono individuare due macro-sottoinsiemi di perdite:

- dispersioni sulle condotte interrate;
- dispersioni sulle parti aeree della rete, da gruppi di riduzione intermedi e/o finali, REMI, gruppi valvole. Sono escluse le derivazioni di utenza.

profilo di prelievo standard: è il vettore composto da valori percentuali giornalieri, che definisce la ripartizione convenzionale giornaliera dei prelievi di ciascun PdR in ciascun anno sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica associati al medesimo PdR [Delibera 148/2019/R/gas e s.m.i.]

V_{REMI,n}	Volume di gas in Sm ³ transitato nella cabina Re.Mi. n (interconnessa) misurato dal contatore
V_{RIC}	Volume di gas in Sm ³ riconsegnato durante la dispersione
V_{DISP}	Volume di gas disperso in Sm ³

⁴ Linee Guida CIG n. 12 "Attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale (2020)"

4. PRELIEVI FRAUDOLENTI DI GAS

I tipi di prelievi fraudolenti noti sono i seguenti:

1. prelievi con manomissione dei gruppi di misura;
2. prelievi con manomissione delle piombature;
3. prelievi con rimozione del contatore;
4. prelievi con esecuzione di by-pass sulla condotta interrata o sul contatore;
5. prelievi mediante una derivazione di utenza abusiva.

In merito alla quantificazione dei prelievi fraudolenti è inoltre necessario tenere in conto quanto segue:

4.1 Prelievo fraudolento per il quale è possibile determinare la quantità di gas prelevato

4.1.1 Se il prelievo avviene a seguito di manomissione della valvola sigillata con passaggio di gas rilevato dal contatore, accertata l'integrità dei sigilli presenti sul contatore, il quantitativo di gas che si ricava per differenza di letture del gruppo di misura se non manomesso deve essere riportato alle condizioni standard quando necessario.

4.1.2 Nel caso di manomissione del gruppo di misura o esecuzione di by-pass con eventuale smontaggio del gruppo di misura, ordinariamente si applica la "Metodologia B" della delibera 572/2013/R/GAS distinguendo due casi:

a. È possibile stabilire con certezza la data d'inizio dei prelievi fraudolenti (es: anomalie registrate dal misuratore elettronico regolarmente funzionante e comunicante, senza diagnostica che infici la misura corretta). In questo caso il periodo di prelievo fraudolento è quello intercorrente tra la data in cui questo è stato accertato e la data dell'anomalia registrata dal misuratore. A tale periodo si applica il profilo di prelievo assegnato dal SII al punto di riconsegna ai sensi del TISG. Nel caso di utenze non domestiche si applica usualmente il profilo standard o quello desumibile dalla serie storica dei consumi del periodo dello specifico P.d.R. nel caso sia maggiore del precedente standard, nel corrispondente periodo dell'anno precedente. Il distributore, per l'individuazione della quantità di volume sottratto tiene conto di tutte le informazioni eventualmente in suo possesso.

b. Non è possibile stabilire con certezza la data d'inizio del prelievo fraudolento (es: misuratore tradizionale). In questo caso il periodo da considerare è quello intercorrente tra la data in cui questo è stato accertato e la data in cui è stata effettuata la lettura di chiusura per morosità, o ultima lettura valida. Anche in questo caso si applica il profilo di prelievo di cui al punto a). Nel caso di utenze non domestiche si applica usualmente il profilo caratteristico del cliente nel corrispondente periodo dell'anno precedente. Il distributore per l'individuazione della quantità di volume sottratto tiene conto di tutte le informazioni eventualmente in suo possesso.

4.2 Prelievo fraudolento per il quale non sono disponibili elementi oggettivi utili per determinare il periodo e la quantità di gas prelevato in maniera indebita (es. allaccio abusivo, esecuzione di by pass, ecc.)

In questo caso, in cui può non essere attivo un contratto di fornitura gas, qualora non siano disponibili elementi oggettivi utili per la determinazione del periodo di prelievo fraudolento e del correlato quantitativo di gas, non risulta possibile procedere con il calcolo.

In queste casistiche:

- Il periodo di prelievo fraudolento è convenzionalmente quantificato in 12 mesi.
- Il prelievo fraudolento può essere quantificato con le tabelle statistiche del consumo medio annuo di default come definito all'art. 3 delle presenti Linea Guida.

Per clienti con contatori di calibro G40 e superiori si procede comunque con specifiche e mirate ricostruzioni.

In ogni caso, sarà cura del distributore documentare con adeguati elaborati (es. rapporto di lavoro, calcolo di ricostruzione prelievo non autorizzato), il prelievo quantificato.

Si segnala che la legislazione vigente prevede specifici adempimenti a cura del distributore⁵

⁵ Vedere il Codice di Procedura Penale (art. 331)

BIBLIOGRAFIA

Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 - “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” e s.m.i.

Delibera 148/2019/R/GAS Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISG)

Delibera 02 agosto 2022 386/2022/R/gas Introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta in-out

Delibera 31 ottobre 2023 494/2023/R/gas Modifiche e integrazioni alle disposizioni in tema di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del delta in-out

(draft) REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on methane emissions reduction in the energy sector and amending Regulation (EU) 2019/942

UNI EN 15446- Emissioni da fughe e diffuse relative ai settori industriali - Misurazione delle emissioni da fughe di composti gassosi provenienti da perdite da attrezzature e tubazioni

UNI 8827-1 - Sistemi di controllo della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 bar e 5 bar - Progettazione, costruzione e collaudo Parte 1: Generalità

UNI 9165 - Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento

FprCEN/TS 17874:2022 Methodology for methane emissions quantification for gas transmission, distribution and storage systems and LNG terminals

Marcogaz - Assessment of methane emissions for gas Transmission and Distribution system operators